



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

# Verbale di Seduta

## DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici**, addì **19 - diciannove** - del mese di **Dicembre**, alle ore **16:10**, nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**APPROVAZIONE TERZO ATTO DI ACCORDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 LEGGE 241/1990 E DEGLI ARTICOLI 3 E 6 LEGGE REGIONALE 18/1999 TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E IREN RINNOVABILI S.P.A. NEL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL PRU\_IP-1A MEDIANTE "STU REGGIANE" S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 120 TUEL E DELL'ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE 19/1998.**

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCARDI Pierluigi			
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore	Si		
BASSI Claudio				SORAGNI Paola			
BELLENTANI Cesare		Si		VACCARI Norberto		Si	
BERTUCCI Gianni		Si		VERGALLI Christian	Si		
CACCAVO Nicolas		Si		TERZI Matteo	Si		
CAMPIOLI Giorgio				VINCI Gianluca			
CANTAMESSI Ivan							
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FRANCESCHINI Federica	Si			---- Assessori ----			<b>Presenti</b>
GUATTERI Alessandra				SASSI Matteo		Si	
INCERTI Silvia				CURIONI Raffaella		No	
LUSENTI Lucia				FORACCHIA Serena		No	
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia		No	
MONTANARI Federico	Si			MARCHI Daniele		Si	
MORELLI Mariachiara	Si			MONTANARI Valeria		No	
PAGLIANI Giuseppe		Si		PRATISSOLI Alex		Si	
PAVARINI Roberta	Si			TUTINO Mirko		Si	
RIVETTI Teresa	Si						
RUBERTELLI Cinzia		Si					

Consiglieri **Presenti: 23**                      Assessori presenti: **4**  
**Favorevoli: 17**  
**Contrari: 6**  
**Astenuti: 0**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Vice-Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

**Il Consiglio Comunale**

Visti ed integralmente richiamati quale parte integrante della presente deliberazione:

- la deliberazione della Giunta Comunale in data 23 maggio 2014 I.D. 142 - P.G. 17966 avente ad oggetto *"approvazione di schema di Atto di Accordo tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a. nel procedimento per l'approvazione del PRU "Ambito Centro Intermodale (CIM) e ex Officine Reggiane Comparto Capannone 19 - Capannone 18 - Capannone 17 - Piazzale Europa - Braccio Storico viale Ramazzini", nell'ambito dell'attuazione degli interventi del piano nazionale della città e del DUP"*;
- l'*"Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20"*, nel testo approvato con la delibera di Giunta Comunale 23 maggio 2014, atto che il Comune e Iren Rinnovabili hanno stipulato in data 16 luglio 2014 a mezzo di scrittura privata autenticata al n. 55773 di repertorio;
- la propria deliberazione in data 15 dicembre 2014 I.D. 174 P.G. 42894 avente ad oggetto *"pronuncia preventiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 octies comma 3 e 36 sexies comma 15 della legge regionale 20/2000, nell'ambito del procedimento unico semplificato "Ambito Centro Intermodale (CIM) e ex Officine Reggiane. Comparto Capannone 19 - Capannone 18 - Capannone 17 - Piazzale Europa - Braccio Storico viale Ramazzini", per l'approvazione contestuale di accordo territoriale integrativo, del programma di riqualificazione urbana del comparto PRU\_IP-1a in variante al POC, nonché individuazione della STU quale strumento di attuazione del PRU\_IP-1a, recepimento di Atto di Accordo ex articolo 18 legge regionale 20/2000"*, mediante la quale si è deliberato, tra il resto *"di approvare ... ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18*

*comma 3 della legge regionale 20/2000 ... l'Atto di Accordo stipulato dal Comune di Reggio Emilia e da Iren Rinnovabili s.p.a. in data 16 luglio 2014 al n. rep. comunale 55733";*

- la deliberazione della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2014 I.D. 264 - P.G. 43917 avente ad oggetto: *"approvazione, ex articoli 36 octies, sexies, septies legge regionale 20/2000, all'esito della conferenza di servizi nell'ambito del procedimento unico semplificato "Ambito CIM e ex Officine Reggiane. Comparto Capannoni 19 - 18 - 17 - Piazzale Europa - Braccio Storico viale Ramazzini" (PRU\_IP-1a) dei progetti preliminari, definitivi, e delle varianti agli strumenti urbanistici"*, mediante la quale la Giunta Comunale ha preso atto della approvazione dell'Atto di Accordo 16 luglio 2014 nel contesto del percorso procedimentale di approvazione del PRU\_IP-1a;
- la propria deliberazione in data 15 dicembre 2014 I.D. 175 - P.G. 42742 avente ad oggetto *"approvazione Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 11 legge 241/1990 e degli articoli 3 e 6 legge regionale 18/1999 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a. nel procedimento di approvazione del PRU\_IP-1a - costituzione, ai sensi dell'articolo 120 TUEL, dell'articolo 6 legge regionale 19/1998, degli articoli 2325 e segg. del CC, della società di trasformazione urbana "STU Reggiane s.p.a." per la attuazione del PRU\_IP-1a"*, mediante la quale questo Consiglio Comunale ha deliberato tra il resto:
  - di approvare lo *"Schema di Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241"* tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a. nel testo, completo dei seguenti allegati: a) Schema di Statuto; b) Piano Economico Finanziario; c) Schema di Convenzione; d) Schema di Regolamento Controllo Analogico; e) Schema di Patto Parasociale;
  - di approvare la costituzione, nella forma della società per azioni, della Società per la Trasformazione Urbana (STU) *"Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia"*, in forma abbreviata *"STU Reggiane s.p.a."*;

- di approvare lo Schema di Statuto per la costituzione della STU ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, degli articoli 2325 e ss. del codice civile;
  - di approvare il Piano Economico Finanziario avente ad oggetto la attuazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana PRU\_IP-1a tramite la STU, dando atto *"che lo stesso ha carattere di studio di prefattibilità di massima e dovrà essere aggiornato e integrato dopo la costituzione della Società in sede di definizione dei Piani Operativi annuali e dei Budget della società in ragione di ciò che risulterà tecnicamente ed economicamente opportuno anche in relazione ai contenuti che verranno definiti nella Convenzione CVU e nei provvedimenti attuativi per l'erogazione del Finanziamento DUP"*;
  - di approvare, lo Schema di Convenzione a valere tra il Comune di Reggio Emilia e la STU Reggiane s.p.a. per la disciplina dei rapporti tra il Comune e STU per la attuazione del PRU\_IP-1a;
- *"Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241"* nel testo approvato con la delibera di Consiglio Comunale 15 dicembre 2014 I.D. 175, che il Comune e Iren Rinnovabili s.p.a. hanno stipulato in data 16 febbraio 2015, a mezzo scrittura privata autenticata al n. 55777 rep.;
- la propria deliberazione in data 23 maggio 2016 I.D. 99, avente ad oggetto: *"Approvazione Secondo Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 11 legge 241/1990 e degli articoli 3 e 6 legge regionale 18/1999 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a. nel procedimento di attuazione del PRU\_IP-1a mediante "STU Reggiane" s.p.a., ai sensi dell'articolo 120 TUEL e dell'articolo 6 legge regionale 19/1998. Approvazione relativi allegati e atti conseguenti"*, mediante la quale questo Consiglio Comunale ha deliberato, tra il resto:
- di approvare lo *"Schema di Secondo Atto di Accordo Integrativo"* tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a.;

- di dare atto che la modalità da utilizzarsi, sino a diversa deliberazione del Consiglio Comunale, per porre a disposizione della STU il Finanziamento CVU e il Finanziamento DUP, è quella del Conferimento a capitale;
- di approvare lo Schema di Convenzione a valere tra il Comune di Reggio Emilia e STU Reggiane s.p.a. ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19;
- il *“Secondo Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 19990 n. 241”*, stipulato dal Comune e da Iren Rinnovabili in data 1 giugno 2016 a mezzo scrittura privata autenticata rep. 3.277 – racc. 2.270;
- la *“Convenzione ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 19”* stipulata dal Comune e da STU Reggiane s.p.a. in data 1 giugno 2016 a mezzo scrittura privata autenticata rep. 3278 – racc. 2271;

Dato atto:

che il Secondo Atto di Accordo Integrativo stipulato in data 1 giugno 2016, nel testo approvato con deliberazione I.D. 99 del 23 maggio 2016 disciplina, tra il resto, al comma D.1 dell'articolo D, una specifica modalità per il trasferimento dal Comune a STU Reggiane s.p.a. della anticipazione del Finanziamento CVU corrispondente al 20% dell'importo totale riconosciuto, anticipazione per euro 2.190.000,00 accreditata al Comune in data 12 novembre 2015;

che la modalità individuata dal Secondo Atto di Accordo Integrativo per il trasferimento della anticipazione erogata dal MIT prevede che il trasferimento medesimo avvenga pro quota, per ogni singolo intervento tempo per tempo posto in appalto, e ne subordina l'effettiva erogazione alla stipula del contratto d'appalto e alla costituzione di fidejussione da parte dell'appaltatore in favore, congiuntamente, del Comune e di STU Reggiane s.p.a.;

che, ad oggi, seguendo le modalità di cui all'articolo D del Secondo Atto di Accordo Integrativo, il Comune ha trasferito alla STU la sola somma di euro 360.504,31 a

valere sulla anticipazione, a fronte di una somma totale erogata per tale titolo dal MIT pari a euro 2.190.000,00;

Considerato:

- che la modalità prevista dal Secondo Atto di Accordo Integrativo per il trasferimento della anticipazione del Finanziamento CVU erogato dal MIT si è rivelata, alla prova dei fatti, non pienamente coerente con gli obiettivi individuati dal legislatore mediante interventi normativi anche recenti, interventi che hanno profondamente inciso il tradizionale approccio concettuale alla modalità di erogazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
- che ANAC, mediante l'Orientamento n. 7/2015/AP e il contestuale parere AG 18/2015/AP, ha evidenziato, con ampio excursus sui precedenti normativi, la ratio dell'istituto della anticipazione, reintrodotta nell'ordinamento dal legislatore mediante l'articolo 26 ter del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (*"per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale"*);
- che, tra il resto, l'Orientamento ANAC evidenzia: *"Il divieto di anticipazione, tutt'ora vigente, è stato rivisitato nel 2013 dal legislatore che, con la norma in esame, stante il mutato contesto economico caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale aggravata dalla stretta creditizia, ha inteso ripristinare temporaneamente un istituto volto a consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese iniziali nell'esecuzione di un appalto di lavori. Data la ratio della norma, appare evidente come l'efficacia della stessa sotto il profilo dell'idoneità a contribuire al rilancio dell'economia sia direttamente proporzionale alla sua effettiva applicazione e come, dunque, difficilmente il legislatore abbia potuto lasciare alle amministrazioni la facoltà di scegliere se applicarla o meno. La lettera della norma ... sembra lasciare intendere che il legislatore abbia preventivamente valutato come prevalente, rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica, l'interesse delle imprese ad ottenere le somme necessarie per avviare i cantieri, imponendo temporaneamente alle stazioni appaltanti di concedere le anticipazioni sul prezzo dell'appalto. Un'interpretazione in questo senso dell'intenzione*

*del legislatore trova conferma nei lavori preparatori che testimoniano come da una prima formulazione della disposizione che espressamente facoltizzava la corresponsione dell'anticipazione ... si sia passati a quella definitiva, oggi vigente, di tutt'altro tenore";*

- che la deroga al divieto di anticipazione, introdotta a tempo determinato dal legislatore nell'anno 2013, è stata ampliata quantitativamente (elevando l'anticipazione sino al 20% dell'importo contrattuale) ed estesa cronologicamente (da ultimo sino al 31 luglio 2016) da interventi di decretazione d'urgenza nel corso dell'anno 2015, per poi trasformarsi in regola ordinaria prevista a tempo indeterminato ed essere ulteriormente ampliata sotto il profilo quantitativo con il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, norma che all'articolo 35 comma 18 dispone: *"sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori";*
- che la definitiva stabilizzazione del principio che vuole l'anticipazione una regola generale e permanente nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, volta a porre a disposizione degli operatori economici i mezzi necessari per sostenere le ingenti spese iniziali connesse all'esecuzione del contratto, determina, per le stazioni appaltanti, l'esigenza di allestire tempestivamente quanto necessario, sotto i profili finanziario e organizzativo, per far fronte, con efficacia ed efficienza, ad obbligazioni che l'attuale assetto normativo prevede come ineludibili;

#### Dato atto

- che STU Reggiane, in periodo successivo alla stipula degli atti sopra richiamati, ha pubblicato, in data 24 ottobre 2016, gli atti della *"gara europea mediante procedura aperta ... avente ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18"*, per un importo a base di gara pari a euro 11.740.658,98;
- che STU Reggiane, con lettera pervenuta in data 22 novembre 2016 al P.G. n. 2016/86368, ha richiesto al Comune, in qualità di titolare di Finanziamento CVU, che *"la quota pari al 20% del contributo ministeriale previsto in convenzione, già erogata in favore di codesto Ente, venga dal medesimo trasferita, sin dal momento della sua erogazione, nella disponibilità della società STU Reggiane s.p.a., soggetto che gestisce i fondi per il finanziamento delle procedure per la realizzazione degli interventi per conto del Comune di Reggio Emilia, affinché questa lo utilizzi, ai sensi dell'art. 26 ter della legge*

*98/2013, per far fronte a quanto necessario per avviare i cantieri, in considerazione delle ingenti spese iniziali”;*

- che il Comune, con atto P.G. 2016/86391, ha immediatamente richiesto al MIT indicazioni in merito a quanto evidenziato da STU Reggiane s.p.a., richiedendo in particolare conferma in ordine al fatto che non sussistessero elementi ostativi a che la quota pari al 20% del contributo previsto in Convenzione CVU venisse immediatamente trasferita al soggetto attuatore dell'intervento, STU Reggiane s.p.a.;
- che il MIT ha dato riscontro alla richiesta del Comune con atto ricevuto dal Comune in data 29 novembre 2016 al P.G. 2016/88474, atto del seguente tenore: *“dalla Determina n. 7 del 2015 dell'ANAC (cd Orientamento 7/2015) si evince che, nonostante il principio del contenimento della spesa pubblica e quindi il principio del divieto di anticipazioni, il legislatore, con la previsione dell'art. 26 ter della legge 98/2013, ha stravolto la disciplina dell'istituto prevedendo anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi, anche alla luce del mutato contesto economico caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale, aggravata dalla stretta creditizia. Quindi ha inteso ripristinare temporaneamente un istituto volto a consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese iniziali nell'esecuzione di un appalto di lavori. Ciò lascia intendere che si sia valutato come prevalente, rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica, l'interesse delle imprese ad ottenere le somme necessarie per avviare i cantieri, imponendo temporaneamente alle stazioni appaltanti di concedere le anticipazioni sul prezzo dell'appalto. Alla luce di quanto considerato le somme erogate al Comune di Reggio Emilia con i tre decreti di pagamento sopra elencati, pari al 20% dell'importo finanziato dal Programma Piano delle Città, per la somma complessiva di euro 2.190.000,00, quale anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter della legge 98/2013, sono da considerarsi nel senso sopra descritto e quindi utilizzabili dal momento della loro erogazione, nel caso specifico del Comune di Reggio Emilia, dalla relativa STU, per far fronte alle spese necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto della Convenzione stipulata tra Comune e Ministero il 22 gennaio 2015. L'anticipazione erogata ai sensi dell'art. 11, comma 3 della sopra richiamata Convenzione, pari al 20% dell'importo finanziato, rappresenta la somma necessaria per avviare i cantieri, viste le ingenti spese iniziali per l'esecuzione dell'appalto dei lavori. Pertanto si ritiene che la STU che, per conto di codesto Comune, gestisce i fondi per il funzionamento delle procedure di*

*realizzazione degli interventi, possa considerarsi stazione appaltante e possa utilizzare l'anticipazione ministeriale per le finalità sopra espresse”;*

Ritenuto:

che il procedimento, disciplinato dal comma D.1 dell'articolo D del Secondo Atto di Accordo Integrativo, seguito per il trasferimento dal Comune alla STU, mediante conferimento a capitale, delle anticipazioni erogate dal MIT, è articolato su un meccanismo di erogazioni in tranches pro quota, in ragione della scansione cronologica delle aggiudicazioni dei singoli interventi o di loro singoli stralci ammessi a finanziamento nonché in ragione delle condizioni all'avveramento delle quali è subordinata l'adozione dei relativi atti;

che detto procedimento, in sé perfettamente legittimo, si pone in posizione distonica rispetto agli elementi individuati di prioritario pubblico interesse dalla disciplina normativa evolutasi e consolidatasi tempo per tempo in materia di anticipazione, distonia peraltro confermata dai successivi chiarimenti forniti dal MIT, mediante i quali viene confermato come l'intera somma trasferita al Comune a titolo di anticipazione possa essere da subito utilizzata e debba quindi essere trasferita alla STU per far fronte alle spese iniziali relative agli interventi oggetto di convenzione considerati nel loro complesso;

che la necessità di procedere all'immediato trasferimento alla STU dell'intera somma erogata in anticipazione dal MIT trovi ulteriore conferma nel fatto che il MIT provvederà ad erogare le ulteriori quote del finanziamento previsto in convenzione soltanto dopo aver ricevuto prova, dalla STU per mezzo del Comune, della pregressa utilizzazione della totalità delle somme oggetto di erogazione in anticipazione nonché, nel contempo, della pregressa effettiva esecuzione di lavori per almeno il 35% (trentacinque per cento) del monte lavori complessivamente ammessi a finanziamento, ovvero appaltati;

- che, in considerazione della ricordata evoluzione del quadro normativo, nonché in considerazione della esplicita lettura ermeneutica fatta propria dal MIT (ente erogatore del Finanziamento CVU) in relazione alla vigente disciplina normativa e agli effetti della stessa sull'assetto della Convenzione CVU, sia necessario modificare parzialmente il contenuto del Secondo Atto di Accordo Integrativo, prevedendo, fermo il resto, che l'anticipazione del Finanziamento CVU trasferito dal MIT, nel suo intero importo, sia

immediatamente posta a disposizione di STU Reggiane s.p.a., affinché la stessa possa essere da questa utilizzata *“per avviare i cantieri, viste le ingenti spese iniziali per l'esecuzione dell'appalto dei lavori”* e per far fronte, quindi, non soltanto alle spese inerenti l'anticipazione in favore degli appaltatori, ma anche per far fronte, quantomeno parzialmente, ai corrispettivi, da pagare agli operatori economici aggiudicatari degli appalti in corso, in relazione ai SAL tempo per tempo maturati, per la bonifica dell'area di sedime degli interventi ammessi a finanziamento nonché per la bonifica dell'amianto e per la messa in sicurezza delle strutture;

- che analoghe considerazioni debbano essere formulate e analoghe modifiche debbano essere eseguite per il finanziamento erogato dalla Regione Emilia Romagna a titolo di anticipazione per l'intervento su Piazzale Europa, finanziamento attualmente conferito soltanto parzialmente alla STU, per euro 292.628,33 a valere su un totale erogato pari a euro 342.795,64;
- che, all'uopo, è stato predisposto, condividendone il testo con Iren Rinnovabili s.p.a., socio di minoranza di STU Reggiane s.p.a., il *“Terzo Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990 e degli articoli 3 e 6 legge regionale 18/1999”*, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale Allegato 1, a costituirne parte integrante;

Dato atto:

- che la somma ancora da trasferire alla STU, già riscossa dal Comune a titolo di anticipazione dal MIT, pari a 1.829.495,69, trova copertura nell'ambito della prenotazione di spesa assunta con delibera CC N.99 del 23/05/2016 alla Missione 08, Programma 1 titolo 3 del Bilancio 2016-2018 annualità 2016 al capitolo 40245/4 del PEG (imp. 2016/2784) e si trasformerà in impegno a seguito dell'atto dirigenziale di conferimento da assumersi entro fine 2016;
- che la somma ancora da trasferire alla STU, pari a 50.167,31 euro, già riscossa a titolo di anticipazione dalla Regione trova copertura nell'ambito della prenotazione di spesa assunta con delibera CC N.99 del 23/05/2016 alla Missione 08, Programma 1 titolo 3 del Bilancio 2016-2018 annualità 2016 al capitolo 40245/2 del PEG (imp.2016/2781) e si trasformerà in impegno a seguito dell'atto dirigenziale di conferimento da assumersi entro fine 2016;
- che relativamente alle altre prenotazioni assunte sul bilancio 2016 con delibera CC N.99 del 23/05/2016 sul capitolo 40245/2 e 40245/3 rispettivamente per euro 657.204,36

(quota parte 2016/2781) e euro 1.385.383 (2016/2782) si autorizza a procedere a ridurre le prenotazioni di spesa e per pari importo i relativi accertamenti sui capitoli 9369 (acc2016/707) e 9401 (acc. 2016/708) come pure si autorizza a procedere a ridurre le altre prenotazioni di spesa assunte sul 2017 e 2018 con la precitata delibera CC N. 99 del 23/05/2016 ed eventualmente modificare i relativi accertamenti in quanto la ridefinizione dei cronoprogrammi di entrata e spesa previsti comporteranno la necessità di prevedere la ridefinizione dei relativi stanziamenti e conseguenti operazioni contabili sul Bilancio 2017-2019 in coerenza con i nuovi principi contabili armonizzati di cui al D.lgs. 118/2011;

- che la competenza per la approvazione del presente atto è attribuita al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, 2° comma lettera e) nonché articolo 120, 4° comma del TUEL;

Visti:

gli atti pregressi assunti da questa Amministrazione, qui richiamati e da aversi per integralmente trascritti;

gli articoli 42, 120, 179 e 183 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

l'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 1998 n. 19;

acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 comma 1 d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo "*Schema di Terzo Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241*" tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a. nel testo che si allega al presente atto di deliberazione quale **Allegato 1**;
2. di conferire mandato affinché il Direttore dell'Area Competitività e Innovazione Sociale del Comune, o un suo delegato, procedano, nelle forme di rito, alla stipula del Terzo Atto di Accordo Integrativo in conformità allo schema qui approvato, con facoltà di apportare eventuali precisazioni, rettifiche o lievi variazioni formali e non sostanziali che non modifichino in concreto il costituendo rapporto convenzionale;
3. di dare atto che, con successivi provvedimenti, il Direttore dell'Area Competitività e Innovazione Sociale del Comune assumerà le singole determinazioni necessarie all'esercizio del diritto di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di STU Reggiane s.p.a., con contestuale trasformazione delle prenotazioni di spesa in impegni di spesa, dando altresì atto che, in base a successivi aggiornamenti dei cronoprogrammi di spesa, in conformità a quanto nel dettaglio evidenziato nelle premesse del presente provvedimento, autorizzando altresì le operazioni contabili di riduzione di accertamenti e prenotazioni di spesa riportate nelle premesse;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione della Corte di Conti, in continuità con quanto attuato in occasione della approvazione del precedente Secondo Atto di Accordo Integrativo sul cui testo il presente interviene.

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza al fine di dare celermente corso alle fasi di stipula dell'accordo e della convenzione di cui trattasi; ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione.**

**Titolo****Impronta**

ALLEGATO 1

546E0A9C478767694C593E6033AA6  
5DC1D1CBB91

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

A047136AF0621EF008A8FCE360A14  
4DF2C22D543

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

8F020AD1F3C71F46550352180C39E  
AD169AB085C

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO  
CAPELLI Andrea**

**IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
BEVILACQUA Alberto**